

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

### 1. Adempimenti derivanti dal D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Ordinamento Professionale) e da altre normative di settore

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Albo Unico nazionale	<p>I Consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica al Consiglio nazionale tutte le informazioni rilevanti, anche di tipo disciplinare, ai fini dell'aggiornamento dell'Albo Unico nazionale.</p> <p>La comunicazione è effettuata telematicamente in tempo reale accedendo all'area riservata agli ordini territoriali all'interno del portale del consiglio nazionale.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 8 del 21 ottobre 2013</li> </ul>	Comunicazione telematica tramite il Portale CNDCEC	Consiglio Nazionale	<b>Contestuale</b> alla variazione
Tenuta dell'Albo	<p>Ai sensi dell'art. 34, co. 3 O.P. il Consiglio dell'Ordine deve comunicare l'Albo al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente della Corte di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine, nonché agli altri Consigli dell'Ordine.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 34, co. 3 Ordinamento Professionale</li> </ul>	Comunicazione dell'Albo a terzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministero della Giustizia</li> <li>• Presidente della Corte di Appello</li> <li>• Presidenti dei Tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine</li> <li>• Altri Consigli dell'Ordine</li> </ul>	<b>Annuale</b>
Riunioni Consiliari	<p>Il presidente dell'Ordine deve convocare il Consiglio almeno una volta al mese.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 13 Ordinamento Professionale</li> </ul>	Convocazione del Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	<b>Ogni mese</b> (minimo)
Tenuta dell'Albo e dell'Elenco	<p>Il Consiglio dell'Ordine cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni. In ogni caso, procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle occorrenti variazioni.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 12, co. 1, lett. e), Ordinamento Professionale.</li> <li>• Art. 34, co. 2, Ordinamento Professionale</li> </ul>	Verifica requisiti ex art. 43 DPR 445/2000	ODCEC	<b>Annuale entro il primo trimestre</b> di ogni anno

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Conto preventivo	<p>Nel mese di novembre di ogni anno deve avere luogo l'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'Elenco per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 19, comma 1 Ordinamento Professionale</li> </ul>	Convocazione dell'Assemblea degli iscritti	Tutti gli iscritti nell'Albo e nell'Elenco	Almeno <b>20 giorni prima</b> della data fissata per l'Assemblea
		Comunicazione al Consiglio Nazionale	CNDCEC	<b>Successivamente all'approvazione</b>
Conto consuntivo	<p>Nel mese di aprile di ogni anno, ha luogo l'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'Elenco per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 19, comma 2 Ordinamento Professionale</li> </ul>	Convocazione dell'Assemblea degli iscritti	Tutti gli iscritti nell'Albo e nell'Elenco	Almeno <b>20 giorni prima</b> della data fissata per l'Assemblea.
		Comunicazione al Consiglio Nazionale	CNDCEC	<b>Successivamente all'approvazione</b>
Contributo annuale CNDCEC	<p>Ai fini della determinazione del contributo annuale dovuto al Consiglio nazionale gli Ordini comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite l'apposito prospetto in formato excel, il numero degli iscritti negli albi e negli elenchi riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Devono altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inviare il prospetto del conguaglio con l'indicazione delle nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e radiazioni disposte nel corso dell'anno precedente;</li> <li>- Inviare in allegato al prospetto del conguaglio, l'elenco degli iscritti rimasti morosi (quote non versate al CN) al 31 dicembre dell'anno precedente con la specifica dei procedimenti disciplinari avviati;</li> <li>- Versare al CN le somme risultanti dal conguaglio.</li> </ul> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 29 lettera h) del D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139</li> <li>• Artt. 4 e 6 del Regolamento CNDCEC per la riscossione dei contributi</li> </ul>	<p>Invio via mail (del prospetto in pdf con i dati degli iscritti)</p> <p>Bonifico Bancario</p>	CNDCEC	<b>Entro il 31 gennaio</b> di ogni anno
Contributo annuale CNDCEC	Gli Ordini provvedono a versare al CN i contributi riscossi per conto dello stesso in due rate entro il termine del 15 maggio e del 15 luglio dell'anno di	Bonifico bancario	CNDCEC	<b>I rata 15 maggio di ogni anno</b>

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
	competenza. Riferimenti normativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 6 del Regolamento CNDCEC per la riscossione dei contributi</li> </ul>			<b>II rata 15 luglio</b> di ogni anno
Eventi Formativi Tipologia evento C7 bis	La legge prevede che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Gli Ordini territoriali appartenenti alle regioni a statuto ordinario, al massimo entro la data del 30 novembre di ciascun anno, devono compilare gli elenchi dei partecipanti agli eventi formativi accreditati dal CNDCEC e condivisi dal Ministero dell'Interno (Tipologia evento C 7Bis) avendo cura di indicare, per ciascun partecipante, i crediti formativi utili per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Modalità di adempimento: compilazione del file disponibile all'interno della scheda evento nell'area della piattaforma CNDCEC dedicata alla FPC.  Riferimenti normativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 16, comma 25, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148</li> <li>• Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67)</li> <li>• Circolare Ministero Interno FL n. 7 del 5 aprile 2012</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 6 del 25 luglio 2013</li> </ul>	Inserimento dati piattaforma informatica CNDCEC	Ministero dell'Interno	<b>Entro il 30 novembre</b> (termine massimo)

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
<p>Elenco dei professionisti delegati dal Giudice delle Esecuzioni alle operazioni di vendita</p>	<p>Il Consiglio dell'Ordine deve comunicare ai Presidenti dei Tribunali gli elenchi degli Iscritti disponibili a compiere, su delega del Giudice delle esecuzioni, le operazioni di vendita giudiziaria di beni immobili. Gli elenchi devono essere elaborati in maniera distinta per ciascun circondario e ad essi devono essere allegate le schede predisposte e debitamente sottoscritte da ciascun Iscritto recanti l'indicazione delle specifiche esperienze maturate nell'ambito dello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali. Il Presidente del tribunale, sulla base di tali schede, procederà, a sua volta, a formare l'elenco dei professionisti disponibili a svolgere tali attività e li trasmetterà ai giudici delle esecuzioni, unitamente alla copia delle schede informative.</p> <p>Gli adempimenti menzionati devono effettuarsi in tempo utile per l'inizio del triennio 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 179 ter disp. att. trans. c.p.c.</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 33 del 26 novembre 2014</li> </ul>	<p>Trasmissione elenchi iscritti</p>	<p>Presidenti dei Tribunali</p>	<p><b>entro il 31 dicembre 2014 (Revisione triennale)</b></p>
<p>Nuovo art. 179 ter disp. Att. C.p.c. elenco dei professionisti delegati alle vendite</p>	<p>Con la legge n. 119 del 2016, che ha convertito il D.L. n. 59 del 2016, l'art. 179-ter disp. att. c.p.c. è stato riformato. Tuttavia, le nuove disposizioni diverranno applicabili solo decorsi dodici mesi dall'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia per la disciplina degli obblighi di formazione (art. 179-ter, comma 1, disp. att. c.p.c.).</p> <p>Benché il predetto D.M. dovesse essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultima, a tutt'oggi non è stato emesso. Ne consegue che, come previsto ex art. 5-bis, comma 5, Legge n. 119 del 2016, nelle more, <i>"le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto art. 179-ter nel testo vigente prima"</i>.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 179 ter disp. att. trans. c.p.c.</li> <li>• D.L. 3 maggio 2016 n. 59 convertito dalla L. 30 giugno 2016, n. 119</li> </ul>			<p><b>Per la nuova scadenza si attende l'emanazione del D.M.</b></p>

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

materia	descrizione	Tipologia adempimento	Ente destinatario	scadenza
<p>Convenzione Ordini Università per attuazione nuova convenzione quadro MIUR – CNDCEC – Giustizia per lo svolgimento sei mesi di tirocinio contestuale agli studi</p>	<p>Al fine di dare attuazione alla convenzione quadro siglata fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, gli ordini dovranno sottoscrivere con le Università convenzioni locali che rispettino le condizioni minime fissate dalla convenzione quadro.</p> <p>La sottoscrizione delle convenzioni consente di svolgere sei mesi di tirocinio per l'accesso alle due sezioni dell'albo nel corso dell'ultimo anno degli studi magistrali e di avere l'esonero dalla prima prova scritta degli esami di Stato per l'accesso alle Sez. A e B dell'Albo.</p> <p>le nuove convenzioni dovranno essere sottoscritte entro l'anno accademico 2014-2015, in quanto la norma transitoria prevede che le "vecchie" convenzioni tra Ordini ed Università (stipulate in attuazione della convenzione quadro del 2010) possono trovare applicazione fino alla stipula delle "nuove" convenzioni tra Ordini ed Università e, comunque, non oltre l'anno accademico 2014-2015. Quindi a partire dall'anno accademico 2015-2016 non potranno più trovare applicazione i vecchi accordi e se non saranno siglati i nuovi accordi non sarà possibile svolgere il semestre di tirocinio nel corso degli studi universitari.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 6, comma 4 del DPR 7 agosto 2012, n. 137</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 21 del 20 ottobre 2014</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 31 del 25 novembre 2014</li> </ul>	<p>stipula convenzione</p>	<p>Ordini e Università</p>	<p><b>possono ancora essere siglate le convenzioni tra Ordini ed Università</b></p>

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

### 2. Comunicazioni elenchi iscritti, PEC e spese stampa

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
INI-PEC	<p>L'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) è un registro telematico istituito presso il MISE e gestito da Infocamere con la finalità di rendere disponibili alla collettività gli indirizzi PEC contenuti nelle due sezioni "Imprese" e "Professionisti". Gli Ordini professionali hanno l'obbligo di alimentare l'INI-PEC comunicando gli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti iscritti all'Albo e curando i successivi aggiornamenti dell'Indice. Dopo il primo invio massivo degli elenchi PEC detenuti in attuazione dell'art. 16, comma 7 del D.L. n. 185/2008, effettuato entro l'8 giugno del 2013, gli Ordini eseguono tempestivamente i successivi aggiornamenti relativi alle variazioni dei nominativi già presenti nell'Indice ed all'inserimento di quelli nuovi.</p> <p>Sito web: <a href="https://www.inipec.gov.it/ordini-e-collegi">https://www.inipec.gov.it/ordini-e-collegi</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 marzo 2013 pubblicato su G.U. del 9 aprile 2013</li><li>• Art. 16 D.L. 29 novembre 2008, n. 185</li><li>• Art. 6 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</li><li>• Nota Informativa CNDCEC n. 9 del 5 novembre 2013</li><li>• Nota Informativa CNDCEC n. 4 del 5 giugno 2013</li></ul>	Invio telematico previo accreditamento al portale INI-PEC	Ministero dello Sviluppo Economico	<b>Contestuale</b> alla variazione dei dati dell'albo

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

<p>PCT REGINDE</p>	<p>Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), costituito presso il Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi e gli indirizzi di PEC di alcune tipologie di soggetti che agiscono nell'ambito del Processo Civile Telematico (PCT). Tra questi i professionisti iscritti negli albi professionali che agiscono in qualità di ausiliari del giudice. La registrazione del professionista nel ReGIndE è necessaria per fruire dei servizi telematici disponibili in ambito di PCT. Il Registro è alimentato dagli Ordini che, previa effettuazione delle operazioni di censimento, inviano per PEC il file ComunicazioneSoggetti.xml, predisposto in conformità allo schema di cui all'allegato 2 del Provv. 18 luglio 2011 e firmato digitalmente dal soggetto <a href="#">incaricato</a>.</p> <p>Lo schema in questione è disponibile, insieme al Provvedimento e a tutti gli altri allegati, alla pagina: <a href="http://pst.giustizia.it/PST/en/pst_26_1.wp?previousPage=pst_1_0&amp;contentId=DOC416">http://pst.giustizia.it/PST/en/pst_26_1.wp?previousPage=pst_1_0&amp;contentId=DOC416</a></p> <p>Per ogni ulteriore informazione ed approfondimento si rinvia al portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia <a href="http://pst.giustizia.it/PST/">http://pst.giustizia.it/PST/</a>. Si segnala, inoltre, la scheda pratica destinata agli Ordini professionali, consultabile all'indirizzo: <a href="http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_1.wp">http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_1.wp</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto del Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44</li> <li>• Provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati 18 luglio 2011</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 1 del 7 febbraio 2014</li> </ul>	<p>Invio tramite PEC del file "ComunicazioneSoggetti.xml"</p>	<p>Ministero della Giustizia</p>	<p><b>Contestuale</b> alle variazioni dei dati dell'albo</p>
<p>PCT REGINDE</p>	<p>Comunicazione variazione del soggetto incaricato all'invio del file ComunicazioneSoggetti.xml (colui che firma digitalmente il file) precedentemente indicato nel modello di censimento.</p> <p>La variazione è comunicata inviando con PEC all'indirizzo <a href="mailto:prot.dgsia.dog@giustiziacert.it">prot.dgsia.dog@giustiziacert.it</a> il modulo di censimento disponibile alla pagina <a href="https://pst.giustizia.it/PST/en/pst_26_1.wp?previousPage=pst_1_0&amp;contentId=DOC1210">https://pst.giustizia.it/PST/en/pst_26_1.wp?previousPage=pst_1_0&amp;contentId=DOC1210</a></p>	<p>Invio per PEC del modello di censimento</p>		<p><b>Ogni volta che cambia il nominativo del soggetto incaricato (es: nuovo Consiglio)</b></p>
<p>Comunicazione aggiornamenti Albo</p>	<p>In esecuzione del protocollo operativo INPS-CNDCEC del 16/9/2010, gli Ordini devono fornire all'INPS il proprio Albo in formato elettronico. La comunicazione ha lo scopo di consentire all'INPS il controllo preventivo sul rilascio e la revoca delle credenziali di accesso per l'abilitazione degli iscritti ai servizi telematici INPS "aziende e consulenti". La comunicazione delle variazioni è effettuata tramite mail, inviando agli indirizzi <a href="mailto:gianpiero.frari@inps.it">gianpiero.frari@inps.it</a> e <a href="mailto:riccardo.mandara@inps.it">riccardo.mandara@inps.it</a> il file</p>	<p>Invio per posta elettronica del tracciato excel con gli aggiornamenti dell'Albo</p>	<p>INPS</p>	<p><b>Contestuale</b> alle variazioni dell'Albo</p>

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

	<p>conforme alle specifiche descritte nella Nota CNDCEC n. 66/2011.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocollo di collaborazione operativa INPS-CNDCEC sottoscritto in data 16/9/2010</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 66/2011</li> <li>• Nota Informativa CNDCEC n. 53 del 28 settembre 2010</li> </ul>			
<p>Iscrizioni, variazioni e cancellazioni degli albi professionali</p>	<p>Con cadenza annuale, entro il 30 aprile di ogni anno, gli Ordini devono comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria, gestita da SOGEI, i dati delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni degli Albi relativi all'anno solare precedente a quello della trasmissione. La comunicazione è effettuata tramite i servizi Entratel o Fisconline in conformità con le specifiche tecniche stabilite dalla legge.</p> <p>L'agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un apposito software di compilazione denominato "PacchettoORDINI20" scaricabile dal portale dell'Agenzia delle Entrate nella sezione <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Assicurazioni+gestori+utenze/Ordini+professionali+enti+uffici/">http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Assicurazioni+gestori+utenze/Ordini+professionali+enti+uffici/</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/10/ 2006, pubblicato su G.U. 24/10/2006, n. 248</li> <li>• Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10/03/ 2005, pubblicato su G.U. del 21/03/ 2005, n. 66;</li> <li>• Decreto 23/03/2000 – G.U. n. 79 del 04/04/2000 – rettifica specifiche tecniche</li> <li>• Decreto 17/09/1999 - G.U. n. 235 del 6/10/1999</li> </ul>	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe Tributaria</p>	<p>Agenzia delle Entrate</p>	<p><b>30 aprile</b> di ogni anno</p>
<p>Spese di Pubblicità</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario. La comunicazione dovrà essere effettuata solo dagli Ordini che effettivamente hanno destinato somme all'acquisto di spazi per la pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa. Dunque gli Ordini che non hanno effettuato tali spese o che non hanno impegnato importi sui relativi capitoli di spesa sono esonerati dall'invio della comunicazione. La trasmissione avviene attraverso il portale, conseguentemente prima della riapertura dei servizi online per l'anno in</p>	<p>Trasmissione telematica tramite accesso a piattaforma online</p>	<p>Agcom Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni</p>	<p><b>Deve essere ancora fissata la scadenza per la comunicazione 2017, relativa alle spese sostenute nel 2016. La scadenza precedente era stata fissata dal</b></p>

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

	<p>corso, non è possibile accedere o trasmettere i dati per PEC.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 41, D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 "Testo Unico della Radiotelevisione"</li> <li>• Delibera n. 116/10 CONS del Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</li> <li>• Delibera n. 30/10/CONS</li> <li>• Delibera n. 129/02/CONS</li> <li>• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2009</li> <li>• Circolare MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato 6 aprile 2009, n. 16</li> <li>• Delibera n. 4/16/CONS del 14 gennaio 2016</li> </ul>			<p><b>1° al 30 settembre 2016</b></p>
--	--	--	--	---------------------------------------

### 3. Adempimenti PERLA PA, comunicazione di dati statistici e di monitoraggio (PERLA PA è un sistema integrato che unifica la gestione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche previsti dalle normative vigenti: GEDAP, GEPAS, CONSOC, ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI, ASSENZE PA, ecc.)

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
<p>Deleghe, permessi e distacchi sindacali</p> <p>GEDAP</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno precedente hanno fruito degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative pe funzioni pubbliche elettive). La comunicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione dei propri dipendenti. Per l'adempimento si deve utilizzare l'applicativo GEDAP, gestito dalla Funzione Pubblica nell'ambito del sistema PERLA PA, disponibile all'indirizzo: <a href="http://www.perlapa.gov.it/web/guest/home-gedap">http://www.perlapa.gov.it/web/guest/home-gedap</a>. Le amministrazioni con dipendenti che non abbiano fruito di ore di permesso, distacco e aspettativa sindacale, né di aspettative o permessi per funzioni pubbliche elettive, devono inviare la dichiarazione negativa.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 50, commi 3 e 4, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</li> </ul>	<p>Comunicazione telematica tramite l'applicativo GEDAP (PERLA PA)</p>	<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica</p>	<p><b>Entro 2 giorni</b> dall'autorizzazione al dipendente.</p>

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4, comma 4 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009 (pubblicato su G.U. 2 maggio 2009, n. 100)</li> <li>• Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5/07 del 27 marzo 2007</li> <li>• Art. 7 Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 17 ottobre 2013 per il triennio 2013-2015</li> </ul>			
<p>Deleghe, permessi e distacchi sindacali GEDAP</p>	<p>Nell'ambito delle comunicazioni GEDAP relative alla fruizione degli istituti di cui sopra le Amministrazioni ogni anno devono trasmettere alle Associazioni sindacali i dati riepilogativi relativi a permessi sindacali usufruiti, affinché possa essere effettuata la verifica congiunta sindacati-funzione pubblica sulle ore e sulla titolarità dei rispettivi permessi usufruiti per ciascun comparto di riferimento. La verifica deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle Associazioni destinatarie e decorsi ulteriori 5 giorni i dati risultanti dall'applicativo GEDAP saranno considerati definitivi. Le suddette operazioni devono concludersi entro e non oltre il <u>31 marzo</u>, in quanto oltre tale termine, <u>i dati si consolidano e non potranno più essere modificati nel sistema GEDAP.</u></p> <p>La funzione pubblica, pertanto, consiglia alle Amministrazioni di trasmettere i dati riepilogativi alle Associazioni sindacali non oltre il 31 gennaio.</p>	<p>Trasmissione dati inerenti istituti sindacali (permessi distacchi e aspettative)</p>	<p>Associazioni sindacali interessate</p>	<p><b>Entro il 31 gennaio di ogni anno</b></p>
<p>Permessi ex legge 104/92</p>	<p>Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi;</li> <li>• la tipologia di permesso fruita (permessi fruiti dal lavoratore per se stesso o per assistenza a terzi);</li> <li>• per i permessi fruiti per assistenza a terzi, il nominativo dell'assistito, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito nonché il rapporto di parentela o affinità che intercorre tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;</li> <li>• per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;</li> </ul>	<p>Comunicazione telematica tramite il portale PERLA PA</p>	<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica</p>	<p><b>31 marzo di ogni anno</b></p>

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

	<ul style="list-style-type: none"> <li>il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o frazioni di ore fruiti per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento.</li> </ul> <p>La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo di ogni anno per i permessi conferiti nell'anno precedente anche nel caso in cui non siano stati accordati permessi (dichiarazione negativa).</p> <p>Sito web:<a href="http://www.perlapa.gov.it/web/guest/home-permessi-104">http://www.perlapa.gov.it/web/guest/home-permessi-104</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 24 L. 4 novembre 2010, n. 183</li> <li>Circolare n. 02/2011, 10 marzo 2011</li> </ul>			
<p>Incarichi e compensi a dipendenti e collaboratori esterni</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dalla L. 190/2012, le amministrazioni devono comunicare periodicamente in via telematica alla Funzione pubblica una serie di dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente comprensivi dei compensi corrisposti. In particolare le amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano darne comunicazione all'anagrafe delle prestazioni entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, unitamente ad una relazione di accompagnamento. Le amministrazioni che non hanno incarichi da comunicare sono comunque tenute ad inviare la dichiarazione negativa entro il 30 giugno di ogni anno.</p> <p>Le amministrazioni sono altresì tenute ad effettuare una comunicazione semestrale in relazione agli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni.</p> <p>Tutte le comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica, tramite l'applicativo Anagrafe delle Prestazioni all'interno del portale <a href="http://www.perlapa.gov.it">www.perlapa.gov.it</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato dalla legge 190/2012</li> <li>Art. 1, commi 123-131, L. 23/12/1996, n. 662</li> </ul>	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe delle Prestazioni tramite il portale PERLA PA</p>	<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione</b>, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;</li> <li><b>entro il 30 giugno di ogni anno</b> i compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;</li> <li><b>entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno</b>, gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente;</li> <li><b>entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno</b>, i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni</li> </ul>

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Circolare</a> Funzione Pubblica <a href="#">n. 10/1998, 16 dicembre 1998</a></li> <li>• <a href="#">Circolare</a> Funzione Pubblica <a href="#">n. 5/1998, 29 maggio 1998</a></li> <li>• <a href="#">Circolare</a> Funzione Pubblica <a href="#">n.198/2001, 31 maggio 2001</a></li> <li>• <a href="#">Circolare</a> Funzione Pubblica <a href="#">n. 5/2006, 21 dicembre 2006</a></li> <li>• <a href="#">Circolare Funzione Pubblica n. 2/2008, 11 marzo 2008</a></li> <li>• Circ. Funzione Pubblica n. 5 del 25 marzo 2011</li> </ul>			<p>independentemente dal semestre di affidamento.</p>
<p>Publicità relative alle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società ed enti e ai rappresentanti nominati</p>	<p>Con l'entrata in vigore dell'art.17 del D.L. n.90/2014 la rilevazione CONSOC prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della L. 296/2006 è confluita nella rilevazione delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 222, L. 191/2009. Quindi, a decorrere dall'anno 2015, la comunicazione, precedentemente trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il Portale PERLA PA, deve adesso essere effettuata utilizzando l'applicativo PARTECIPAZIONI predisposto a tal fine dal MEF, Dipartimento del Tesoro.</p> <p>Tutte le Amministrazione obbligate (tra cui gli Ordini professionali) devono individuare un responsabile per la comunicazione dei dati e dichiarare annualmente le informazioni relative alle partecipazioni detenute, in via diretta e in via indiretta, in società e/o enti e, in attuazione dell'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014, ai rappresentanti nominati negli organi di governo di società ed enti (ex rilevazione CONSOC). Nel caso in cui l'Amministrazione non detenga alcuna partecipazione né abbia nominato rappresentanti in seno ad organi di governo di società o enti occorre fare, sempre attraverso l'applicativo, esplicita dichiarazione negativa.</p> <p>L'accesso all'applicativo PARTECIPAZIONI è riservato ai soli utenti registrati.</p> <p>I servizi del Portale Tesoro del MEF sono disponibili alla pagina <a href="https://portaletesoro.mef.gov.it/">https://portaletesoro.mef.gov.it/</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 17, DL 24/06/2014 n. 90</li> <li>• DM 25 gennaio 2015</li> </ul>	<p>Comunicazione telematica attraverso l'applicativo PARTECIPAZIONI del Portale Tesoro</p>	<p>Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro</p>	<p><b>Cadenza annuale</b></p> <p>E' stato abrogato Il termine fisso del 30 aprile, previsto dalla ex rilevazione CONSOC, La data di inizio e quella di chiusura della raccolta dei dati sono pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro nonché comunicate via email agli utenti registrati al Portale Tesoro</p>

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

### 4. Comunicazioni varie relative alla dotazione organica e alla gestione del personale

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Dotazione organica	<p>Ai sensi dell'art. 1, co. 3, del DPR 25 luglio 1997, n. 404, gli Ordini e Collegi professionali procedono con cadenza triennale alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale. Le delibere dei Consigli degli Ordini, insieme alla dichiarazione del Tesoriere concernente la situazione di equilibrio economico-finanziario dell'Ordine, sono trasmesse via PEC al Consiglio Nazionale per la definitiva approvazione. Il Consiglio Nazionale, approvata in via definitiva la nuova dotazione organica, provvede ad effettuare la trasmissione della documentazione al Ministero della Giustizia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. In questa materia vige la regola del silenzio assenso: le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 6, D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165</li> <li>• Art. 1, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404</li> <li>• Art. 2, comma 2, DL 31 agosto 2013, n. 101</li> </ul>	Trasmissione della delibera e dell'attestazione di approvazione della dotazione organica al Consiglio Nazionale	Consiglio Nazionale	<b>Triennale o dopo</b> processi di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.
Procedure di assunzione di personale	<p>Comunicazione al Centro per l'impiego territorialmente competente ex art. 34 bis, del D. Lgs. 165/2001 concernente l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. Decorsi due mesi dalla ricezione, qualora non sia intervenuta assegnazione di personale da parte delle strutture medesime, sarà possibile procedere all'avvio della procedura di assunzione.</p> <p>Normativa di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 34 bis, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</li> <li>• Art. 4 D. Lgs. 23/12/1997, n. 469</li> </ul>	Comunicazione cartacea	Centri per l'Impiego territorialmente competenti	<b>Almeno due mesi prima</b> dell'avvio della procedura di assunzione del personale

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

<p>Instaurazione, proroga, modificazione, cessazione del rapporto di lavoro</p>	<p>Il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie costituisce il punto di accesso unico per l'invio on-line delle comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro, secondo i modelli unificati definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da parte di tutti i soggetti obbligati e abilitati. L'obbligo di invio telematico riguarda tutti i datori di lavoro (comprese le pubbliche amministrazioni) per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, per alcune categorie di lavoro autonomo, per il lavoro associato e per tutte le altre esperienze lavorative.</p> <p>Gli utenti devono <b>autenticarsi al sistema CO attraverso le piattaforme preposte</b> dai siti regionali o accedendo all'area <a href="#">servizio informatico CO</a> per le Regioni o Province Autonome con dominio transitorio. Dopo aver inserito le proprie credenziali di accesso <b>l'utente è direzionato ad un'area riservata che erogherà servizi differenti</b> a seconda della tipologia di utenza.</p> <p>Sito web:  <a href="http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie.aspx">http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie.aspx</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L. 296/2006 Finanziaria 2007 (Art. 1, commi 1180-1185)</li> <li>• Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 - Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti - Pubblicato su G.U. 27/12/2007, n. 299.</li> <li>• Circolare del Ministero del Lavoro n. 8371 del 21 dicembre 2007- Disposizioni attuative del decreto 30 ottobre 2007</li> <li>• Circolare INAIL 2/2008 - Cessazione dell'obbligo della DNA e comunicazioni obbligatori ai Servizi per l'impiego</li> </ul>	<p>Comunicazione telematica tramite il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie (SICO) del portale pubblico per il lavoro "clic lavoro"</p>	<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</p>	<p>I termini di scadenza variano in corrispondenza del tipo di comunicazione</p>
---	---	--	--	--

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

<p>Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</p>	<p>Ai sensi dell'art. 18, comma 1. Lett. aa) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (così come modificato dall'art. 13, co.1, lett. f) del D.Lgs. 106/2009) il datore di lavoro pubblico o privato (o il dirigente) ha l'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLs).</p> <p>Pagina web: <a href="https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/comunicazione-nominativo-rls.html">https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/comunicazione-nominativo-rls.html</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</li> <li>• Circ. INAIL Direzione centrale Prevenzione n. 11 del 12 marzo 2009</li> <li>• Circ. INAIL Direzione centrale Prevenzione n. 43 del 25 agosto 2009</li> <li>• Circ. INAIL Direzione centrale Prevenzione n. 69 del 21 dicembre 2012</li> <li>• <u>Circ. INAIL Direzione centrale Prevenzione n. 11 del 10 febbraio 2014</u></li> </ul>	<p>Comunicazione attraverso la Sezione servizionline del portale Inail &gt; Dichiarazione Rls</p>	<p>INAIL IPSEMA</p>	<p>Dopo l'elezione o la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</p>
<p>Rilevazione deleghe sindacali</p>	<p>In base all'art. 43 del D. Lgs. 165/2001, tutte le Amministrazioni e gli Enti rappresentati dall'ARAN nella contrattazione collettiva nazionale sono tenute a trasmettere con cadenza triennale i dati richiesti, anche nel caso in cui non vi siano dipendenti o nessuno di questi abbia rilasciato una delega per la trattenuta sindacale.</p> <p>La comunicazione ha la finalità di accertare la rappresentatività sindacale per la contrattazione nazionale collettiva. Una volta effettuata la rilevazione delle deleghe sindacali il sistema trasmette i dati direttamente all'ARAN in modalità telematica.</p> <p>L'adempimento è effettuato attraverso il sistema NoiPA accessibile dall'indirizzo: <a href="https://noipa.mef.gov.it/web/guest/home">https://noipa.mef.gov.it/web/guest/home</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 43, D. Lgs. n. 165/2001</li> <li>• <b>Circolare ARAN 4/2014 -</b></li> <li>• Circolare ARAN 3/2011 – Nota 23/11/2011 prot. 24328</li> <li>• Circolare ARAN 2/2011 – Nota 27/9/2011 prot. 14320</li> <li>• Circolare ARAN 1/2011– Nota 9/9/2011 prot. 13469</li> </ul>	<p>Trasmissione telematica dei dati relativi alle deleghe raccolte nell'anno precedente attraverso i servizi online del portale NOIPA</p>	<p>Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)</p>	<p><b>Triennale</b> stabilita di volta in volta con circolare dell'ARAN (scadenza ultima rilevazione 31/3/2015 in relazione alle deleghe del 2014)</p>

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

	<p>Nota: Sebbene l'art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001 indichi una scadenza generica, l'ARAN effettua la rilevazione ogni tre anni, stabilendo il termine dell'invio di volta in volta con apposita Circolare (l'ultima circolare, la N. 4/2014, riguarda la rilevazione al 31/12/2014 e fissa la scadenza del 31/3/2015).</p>			
Rilevazioni dati Elezioni RSU	<p>La legge prevede, in relazione alle elezioni periodicamente indette (l'ultima il 3-5 marzo 2015), l'invio dei verbali elettorali all'ARAN. La trasmissione è effettuata dal Responsabile Legale di Ente (RLE) attraverso i servizi telematici del portale ARAN, Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE). All'interno dell'Area Riservata è stato predisposto un applicativo denominato "VERBALI RSU".</p> <p>I termini e le scadenze per l'invio sono fissati di volta in volta dall'ARAN (per le elezioni del 2015 sono scaduti il 18 giugno 2015).</p> <p>Indirizzo: <a href="https://www.aranagenzia.it/aran/">https://www.aranagenzia.it/aran/</a></p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 43, D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165</li> <li>• Accordo quadro del 7 agosto 1998</li> <li>• Circolare ARAN 12 gennaio 2015 n. 1, (relativa alle elezioni 3-5 marzo 2015)</li> </ul>	Trasmissione telematica tramite l'applicativo "Verbali RSU"	Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)	<b>Entro 5 giorni</b> dalla consegna della documentazione da parte della commissione elettorale all'amministrazione
Contributo funzionamento ARAN	<p>Ai sensi dell'art. 46, co. 8, lett a) del D. Lgs. 165/2001 per la sua attività, l'ARAN si avvale delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. Dall'1 febbraio 2012 sono cambiate le modalità di versamento del contributo annuale dovuto dagli Enti Pubblici non Economici che avviene tramite l'uso di un bollettino di conto corrente postale premarcato inviato dall'ARAN all'amministrazione stessa.</p> <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 46, D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165</li> <li>• Decreto interministeriale 13 novembre 2000 pubblicato su G.U. n. 296 del 20/12/2000</li> <li>• Comunicato ARAN dell'8 febbraio 2012</li> </ul>	Versamento contributo annuale all'ARAN calcolato in relazione al personale in servizio fino al 31 dicembre dell'anno precedente	Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)	<b>Annuale solitamente fissato entro il 28 febbraio</b> di ciascun anno

### 5. Adempimenti da attuare nel corso del 2016

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Norme anticorruzione	<p>Dall'applicabilità agli Ordini professionali della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, chiarita prima dall'ANAC con delibera 21 ottobre 2014, n. 145 e poi in via definitiva dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, discende la necessità per questi ultimi di adeguarsi alle disposizioni anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012 e agli obblighi imposti dal d.lgs. n. 39/2013.</p> <p>Gli Ordini professionali, pertanto, sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 7, l. 190/2012);</li> <li>- a predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e ad aggiornarlo in base a quanto annualmente stabilito dall'ANAC;</li> <li>- a porre in essere le attività di formazione obbligatoria previste nel PTPC;</li> <li>- ad attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.</li> </ul>	<p>Publicazione nel sito istituzionale della relazione recante i risultati dell'attività svolta nel 2016 e trasmissione della stessa al Consiglio dell'Ordine (art. 1, co. 14, l. 190/2012)</p>	<p>RPC (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione)</p>	<p><b>15 dicembre 2016</b> (salvo proroghe)</p>
	<p>In dettaglio, ciascun Ordine professionale è tenuto a redigere un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), prevedendo specifici protocolli, flussi informativi e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati-presupposto introdotti dalla Legge n. 190/12 (corruzione tra privati, indebita promessa di dare o promettere, ecc.), assicurando nel contempo lo svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina sulla trasparenza.</p> <p>Il PTPC deve essere pubblicato sul sito istituzionale. Deve inoltre essere conosciuto dai dipendenti e oggetto di attività formativa <i>ad hoc</i>. Deve, infine, essere aggiornato in caso di mutamenti organizzativi rilevanti e in seguito a verifica della sua attuazione e adeguatezza rispetto alle indicazioni di volta in volta fornite dal Dipartimento della Funzione</p>	<p>Adozione/aggiornamento/adequamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) alle disposizioni del d.lgs. 97/2016</p>	<p>RPC/Ordini territoriali</p>	<p><b>23 dicembre 2016</b></p>

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

	<p>pubblica e dall'ANAC, ovvero conseguentemente alle eventuali modifiche apportate al Piano nazionale Anticorruzione o ad altri atti di indirizzo da parte delle Amministrazioni vigilanti.</p> <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legge n. 190/2012</li> <li>• D.Lgs. n. 39/2013</li> <li>• D.Lgs. n. 97/2016</li> <li>• Delibera CIVIT n. 72 dell'11 settembre 2013 (approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione)</li> <li>• Delibera ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014 (applicabilità della normativa agli Ordini professionali)</li> <li>• Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016)</li> <li>• Informativa CNDCEC n. 26 del 6 novembre 2014</li> <li>• Informativa CNDCEC n. 36 del 24 dicembre 2014</li> <li>• Informativa CNDCEC n. 93 del 2 agosto 2016</li> </ul>			
<p>Norme trasparenza</p>	<p>In materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha eliminato l'obbligo di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, sostituendolo con l'obbligo di indicare in una apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013.</p> <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33</li> <li>• D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97</li> <li>• Delibera ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014</li> <li>• Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016)</li> <li>• Informativa CNDCEC n. 26 del 6 novembre 2014</li> <li>• Informativa CNDCEC n. 93 del 2 agosto 2016</li> </ul>	<p>Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" nei siti istituzionali; pubblicazione e aggiornamento periodico delle informazioni richieste dalla legge; adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 97/2016</p>	<p>Ordini territoriali</p>	<p><b>entro il 23 dicembre 2016</b></p>

## CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2017

<p>PagoPA</p>	<p>Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono obbligati dalla legge ad accettare i pagamenti effettuati a qualunque titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, avvalendosi della piattaforma tecnologica PagoPA messa a disposizione da AGID.</p> <p>Per aderire al sistema pagoPA gli Ordini devono necessariamente utilizzare il nuovo Portale delle Adesioni (PdA) appositamente predisposto da AgID. Al fine di <a href="#">accedere al PdA</a>, gli Ordini dovranno utilizzare le apposite credenziali non nominali di primo accesso, se già ricevute da AgID, oppure dovranno richiederle via PEC all'indirizzo <a href="mailto:portalepagopa@agid.gov.it">portalepagopa@agid.gov.it</a> (link sends e-mail), se non ancora ricevute.</p> <p>In particolare, dovranno designare il proprio Referente dei Pagamenti, il quale, al completamento del processo di designazione, potrà quindi procedere alla compilazione ed invio ad AgID della Lettera di Adesione, sottoscritta digitalmente dal rappresentante dell'ente, definendo anche la modalità di adesione prescelta con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale Intermediario o Partner tecnologico prescelto.</p> <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 5 del D. Lgs. 82/2005 CAD</li> <li>• art. 15 D.L. 179/2016</li> <li>• Linee Guida AGID in materia di pagamenti elettronici delle PA, pubblicate su GU 7 febbraio 2014</li> </ul>	<p>Collegamento a PagoPA e implementazione dei servizi di pagamento in modalità elettronica</p>	<p>Ordini territoriali</p>	<p><b>Scadenza fissata dalle Linee Guida 31 dicembre 2015</b></p> <p><b>Ulteriore scadenza ammessa per il completamento dell'attivazione dei servizi 31 dicembre 2016</b></p>